

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI A SOGGETTI ESTERNI ALLA CAMERA DI COMMERCIO DI GENOVA

Articolo 1 - Oggetto, finalità, ambito applicativo

1. Il presente regolamento disciplina il conferimento da parte della Camera di Commercio di Genova (di seguito denominata Camera di Commercio) di incarichi professionali e di collaborazione ad esperti esterni di comprovata esperienza, in correlazione a quanto previsto dall'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165/2001, così come modificato dall'articolo 32 del decreto legge n. 223/2006, convertito nella legge n. 248/2006, e dall'articolo 3, comma 76, della legge n. 244/2007.

2. Le disposizioni del presente regolamento sono finalizzate a consentire la razionalizzazione ed il contenimento della spesa per incarichi a soggetti esterni, nonché a garantire trasparenza ed imparzialità nell'individuazione degli esperti.

3. Le disposizioni del presente regolamento si applicano alle procedure di conferimento di incarichi individuali, a persone fisiche, esercitati in forma di lavoro autonomo sulla base di contratti di prestazione d'opera stipulati ai sensi dell'articolo 2222 del codice civile e delle disposizioni ad esso seguenti, aventi natura di:

- incarichi affidati a soggetti esercenti l'attività professionale in via abituale, necessitanti o meno di abilitazione, individuabili come titolari di partita Iva;
- incarichi affidati a soggetti esercenti l'attività nell'ambito di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;
- incarichi affidati a soggetti esercenti l'attività in via occasionale.

4. Il presente regolamento disciplina le procedure di conferimento di incarichi professionali e di collaborazione:

- per studi, ricerche e collaborazioni, finalizzati a sostenere e migliorare i processi decisionali dell'Amministrazione;
- a contenuto operativo, consistenti in prestazioni, tradotte in risultati ed elaborazioni immediatamente fruibili dall'Amministrazione, dai soggetti in essa operanti e dall'utenza.

Articolo 2 - Presupposti per il conferimento di incarichi professionali

1. Per esigenze cui non può far fronte con personale in servizio, la Camera di Commercio può conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione, nel limite delle spese previste e consentite per tali finalità ed in presenza dei seguenti presupposti:

- l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento alle Camere di Commercio e ad obiettivi e progetti specifici e determinati;
- l'Ente camerale deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
- la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
- devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.

Articolo 3 - Selezione degli esperti mediante procedure comparative

1. La Camera di Commercio procede, fatto salvo quanto previsto ai successivi commi ed all'articolo 4 del presente regolamento, alla selezione degli esperti esterni ai quali conferire incarichi professionali mediante procedure comparative, pubblicizzate con specifici avvisi da esporre all'albo camerale, sul sito internet o da far conoscere tramite altri mezzi che non comportino spese o appesantimenti delle procedure.

2. Negli avvisi sono evidenziati:

- l'oggetto e le modalità di realizzazione dell'incarico professionale;
- il tipo di rapporto per la formalizzazione dell'incarico;
- la sua durata;
- il compenso previsto;
- l'indicazione del responsabile del procedimento.

3. Nel medesimo avviso è individuato un termine per la presentazione del curriculum vitae da parte dei candidati interessati e delle relative offerte ed un termine entro il quale sarà resa nota la conclusione della procedura, nonché i criteri attraverso i quali avviene la comparazione.

4. In ogni caso, per l'ammissione alla selezione per il conferimento dell'incarico occorre:

- essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea;
- godere dei diritti civili e politici;
- non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
- essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
- essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta.

5. La Camera di Commercio procede alla selezione degli esperti esterni ai quali conferire incarichi professionali o di collaborazione, anche attraverso commissioni appositamente costituite delle quali facciano parte rappresentanti degli uffici

che utilizzeranno la collaborazione, valutando in termini comparativi gli elementi curriculari, le proposte operative e le proposte economiche secondo il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base dei seguenti criteri:

- abilità professionali riferibili allo svolgimento dell'incarico;
- esperienze già maturate nel settore di attività di riferimento e grado di conoscenza delle normative del settore;
- caratteristiche qualitative e metodologiche dell'offerta desunte dall'illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico;
- riduzione della tempistica di realizzazione delle attività professionali;
- ribasso del compenso professionale offerto rispetto a quello proposto dall'Amministrazione.

6. In relazione alle peculiarità dell'incarico, la Camera di Commercio può definire ulteriori criteri di selezione.

7. Per le collaborazioni coordinate e continuative, riguardanti attività e progetti di durata superiore ai tre mesi, il bando potrà prevedere colloqui, esami, prove specifiche, nonché la presentazione di progetti e proposte in relazione al contenuto e alle finalità della collaborazione.

8. Qualora l'incarico professionale da conferire abbia ad oggetto una prestazione di natura particolare o riguardi attività o prestazioni professionali assoggettate a dinamiche di mercato per le quali risulti opportuno fare riferimento a confronti preordinati secondo sistemi di qualificazione, la Camera di Commercio invita alla procedura comparativa di selezione più soggetti individuati tra quelli iscritti alle liste di accreditamento formate ai sensi del successivo articolo 6 o sulla base del possesso di particolari requisiti.

9. Per il conferimento di incarichi professionali che richiedano un confronto ristretto tra esperti dotati di specifici requisiti di professionalità e di abilità, la Camera di Commercio può comunque avvalersi della procedura individuata dall'articolo 57, comma 6, del codice dei contratti pubblici (D. Lgs n. 163/2006).

10. Per gli incarichi di progettazione e direzione lavori si rinvia a quanto previsto in materia dal codice dei contratti pubblici.

Articolo 4 - Presupposti per il conferimento di incarichi professionali in via diretta, senza esperimento di procedura comparativa

1. Fermo restando quanto previsto dal precedente articolo 2, la Camera di Commercio può conferire ad esperti esterni incarichi professionali in via diretta, senza l'esperimento di procedure di selezione, quando ricorrano le seguenti situazioni:

- in casi in cui l'importo dell'incarico sia compreso entro € 5.000,00 al netto di IVA ed imposte di legge;

- in casi di particolare urgenza, quando le condizioni per la realizzazione delle attività mediante l'esecuzione di prestazioni professionali qualificate da parte di soggetti esterni non rendano possibile l'esperimento di procedure comparative di selezione;
- per attività comportanti prestazioni di natura artistica, culturale o intellettuale non comparabili, in quanto strettamente connesse alle abilità o competenze specialistiche e relazionali del prestatore d'opera o a sue particolari interpretazioni o elaborazioni;
- per incarichi relativi a programmi o progetti finanziati o cofinanziati da altre Amministrazioni pubbliche o dall'Unione Europea, per la realizzazione dei quali siano stabilite tempistiche tali da non rendere possibile l'esperimento di procedure comparative di selezione per l'individuazione dei soggetti attuatori;
- per attività di formazione diretta ai dipendenti della Camera di Commercio di Genova;
- nei casi di incarico di patrocinio e difesa legale in giudizio o per procedure di conciliazione;
- nel caso di incarichi connessi alle attività di comunicazione istituzionale;
- nei casi di prestazioni professionali consistenti nella resa dei servizi o adempimenti obbligatori per legge, qualora non vi siano uffici o strutture a ciò deputati;
- nei casi di nomine dei componenti delle commissioni o gruppi di lavoro di natura temporanea istituiti per il conseguimento degli scopi statutari e finalizzati alla realizzazione dei progetti e delle attività previsti nel programma annuale;
- partecipazioni di esperti, in qualità di relatori, ad eventi o manifestazioni organizzate dalla Camera di Commercio in attuazione del programma annuale;
- incarichi ai componenti l'Organo di valutazione strategica;
- per prestazioni meramente occasionali, che si esauriscono in una prestazione episodica che il collaboratore svolga in maniera saltuaria e non riconducibile a fasi di piani o programmi del committente e che svolge in maniera del tutto autonoma, anche rientranti nelle fattispecie indicate al comma 6 dell'art. 53 del decreto legislativo n. 165 del 2001.

Articolo 5 - Liste di accreditamento di esperti

1. La Camera di Commercio istituisce una o più liste di accreditamento di esperti esterni con requisiti professionali e di esperienza minimi da essa stabiliti, eventualmente suddivise per tipologie di settori di attività.
2. La Camera di Commercio ricorre alle liste di accreditamento per invitare alle procedure comparative di selezione un numero di soggetti almeno sufficiente ad assicurare un efficace quadro di confronto.

Articolo 6 - Formalizzazione dell'incarico

1. La Camera di Commercio formalizza l'incarico conferito mediante stipulazione di un disciplinare, nel quale sono specificati:

- i motivi che determinano il ricorso all'incarico;
- l'oggetto, la durata e il luogo di esecuzione della prestazione;
- l'accertamento dell'impossibilità oggettiva di utilizzare risorse umane presenti all'interno della struttura;
- i requisiti tecnici ed economici inerenti l'oggetto della prestazione che devono essere posseduti dal consulente ed esperto;
- le procedure comparative e i criteri per l'affidamento che si intendono avviare ed utilizzare per la scelta del consulente;
- i motivi per i quali si ritiene di procedere con affidamento diretto al di fuori delle ipotesi di cui al precedente articolo 1, comma 4.

2. La durata degli incarichi deve essere strettamente limitata al periodo necessario per l'espletamento della prestazione richiesta e può essere prorogata, ove la Camera di Commercio ravvisi un motivato interesse, solo al fine di completare i progetti e per ritardi non imputabili al collaboratore, fermo restando il compenso pattuito.

3. Non è ammesso il rinnovo del contratto.

4. L'affidamento dell'incarico e l'ammontare del compenso, proporzionale all'utilità conseguita, devono essere comunicati all'interessato dal Segretario Generale e/o dal dirigente competente e devono essere pubblicati nel sito web della Camera di Commercio.

5. L'affidamento dell'incarico si perfeziona al momento dell'accettazione da parte dell'interessato dello stesso incarico e con dichiarazione espressa di approvazione del disciplinare d'incarico. L'interessato dovrà, altresì, dimostrare di disporre delle eventuali autorizzazioni che gli fossero necessarie per lo svolgimento della prestazione.

6. La liquidazione del compenso avviene, di norma, al termine della collaborazione, salvo diversa espressa pattuizione in correlazione alla conclusione di fasi dell'attività oggetto dell'incarico.

Articolo 7 - Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico

1. Il Segretario Generale e/o il dirigente responsabile verificano il corretto svolgimento dell'incarico ed il suo buon esito mediante riscontro delle attività svolte dall'incaricato, nonché i risultati ottenuti rispetto a quanto prefissato nell'atto del conferimento.

2. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore esterno risultino non conformi a quanto richiesto sulla base del disciplinare di incarico ovvero siano del tutto insoddisfacenti, può essere richiesto al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a novanta giorni, ovvero può risolvere il contratto per inadempienza.

Articolo 8 - Pubblicizzazione dell'affidamento degli incarichi

1. La Camera di Commercio rende noti gli incarichi conferiti, mediante formazione e pubblicizzazione periodica di elenchi dei consulenti e degli esperti di cui si è avvalsa.
2. Gli elenchi, messi a disposizione per via telematica (sito internet), contengono per ogni incarico i riferimenti identificativi del consulente o del collaboratore cui lo stesso è stato conferito, l'oggetto, la durata ed il relativo compenso.
3. L'efficacia dei suddetti incarichi decorre dalla data di pubblicazione dell'incarico sul sito internet della Camera di Commercio di Genova.